

Pubblicato il 30/06/2026

N. 04182/2026 REG.PROV.COLL.

N. 03398/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 33** del 2026, proposto da
Luigi **, Salvatore **, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Fimmanò,
Simeone Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di **, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

dell'ordinanza sindacale n. 5 del 07 aprile 2026, adottata dal Sindaco del Comune di
**;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di **;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2026 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1 - I ricorrenti hanno chiesto annullarsi l'ordinanza emessa in data */*/26 dal Sindaco di ** con la quale è stato ordinato loro (in qualità di comproprietari unitamente ad altri soggetti, *“ciascuno per la quota proporzionale”*, di un fabbricato sito in via del ** in CT al foglio n. 3 particella **, al fg. ** sub * e al fg. N. 3 p.lla n. **) di rimuovere i manufatti pericolosi contenenti amianto entro sette giorni, previa individuazione di ditta idonea specializzata.

L'ordinanza risulta adottata in forza dei poteri di cui agli artt. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e del D. Lgs. n. 152/2006, sul presupposto che sia il fabbricato che l'antistante capannone (quest'ultimo già oggetto di ordinanza n. */2018) presentano copertura in eternit con lastre in amianto da cui possono prodursi fibre aerodisperse, con conseguente rischio per la salute non solo di chi detiene l'immobile, ma dell'intera comunità.

1.1 - A sostegno dell'impugnativa i ricorrenti (comproprietari di una porzione del capannone giusta atto notarile di compravendita del 2*/*/2023) hanno dedotto, in estrema sintesi, di non essere responsabili dell'edificazione del capannone e delle coperture in eternit e di non averne neanche la materiale disponibilità, cosicché l'ottemperanza all'ordinanza sarebbe loro preclusa. Inoltre, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ha impedito loro di sottoporre al Comune elementi in base ai quali l'ente avrebbe potuto verificare la carenza di legittimazione passiva.

2 - Il Comune di ** ha chiesto respingersi l'impugnativa.

3 - Alla camera di consiglio del 23 giugno 2026 il ricorso è transitato in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

4 - La domanda caducatoria è meritevole di accoglimento.

4.1- In via preliminare è necessario individuare la natura del potere esercitato con l'ordinanza gravata, avuto riguardo alla circostanza che, nell'oggetto del provvedimento si richiama sia l'art. 50, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 che l'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006.

Orbene, il fatto che il provvedimento risulta emesso a tutela della pubblica incolumità e sia rivolto ai soggetti individuati come comproprietari dei manufatti contenenti amianto convince il Tribunale della natura contingibile e urgente dell'ordinanza (peraltro dichiarata dallo stesso Comune di ** nella memoria difensiva).

4.1.1. - Al riguardo si osserva che *“la circostanza che l'ordinamento abbia previsto per la rimozione dei rifiuti il rimedio tipico dell'art. 192 Codice dell'Ambiente non esclude, nella sussistenza dei relativi presupposti, la possibilità del ricorso allo strumento extra ordinem, costituente una misura di chiusura del sistema a tutela dell'incolumità pubblica. In tale ipotesi, le misure di messa in sicurezza d'emergenza e i relativi poteri della P.A. possono essere esercitati, anche prescindendo dall'accertamento della responsabilità dell'inquinamento, verifica i cui tempi sarebbero in molti casi incompatibili con l'urgenza di garantire la sicurezza del sito”* (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, sez. V, n. 840/2023) [.. omissis ..]. S'osserva che T.A.R. Abruzzo – Pescara, Sez. I, 22/04/2011, n. 264, precisa, infatti, che: *“Le ordinanze contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica ex art. 50 t.u.e.l. possono essere adottate non solo per porre rimedio ai danni già verificatisi in materia di sanità ed igiene, ma anche per prevenire tali danni, come del resto espressamente previsto dall'art. 38 t.u.e.l., che consente l'adozione di tali provvedimenti "al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini"; inoltre, le ordinanze stesse possono essere assunte anche quando l'incolumità dei*

cittadini sia minacciata da fenomeni di inquinamento ambientale provocati da rifiuti, emissioni inquinanti nell'aria e da scarichi inquinanti?” – Tar Campania, Napoli, sez. V, sent. n. 5065/2024.

In proposito si è altresì rilevato che, “*tra i presupposti del potere extra ordinem, deve essere annoverato anche quello soggettivo, cioè la riferibilità del bene interessato, in tesi produttivo di danno, ad un soggetto che ne abbia la disponibilità ovvero si trovi in rapporto tale con la fonte del pericolo da consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di emergenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6951/2018; T.A.R. Lombardia, Milano, n. 2064/2011) e ciò, evidentemente, perché in caso contrario l'ordine sarebbe illogicamente destinato a non poter essere eseguito.*

Sebbene l'amministrazione non sia tenuta a svolgere un'approfondita istruttoria circa la proprietà dei beni stessi, non può per contro dubitarsi che l'ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco allo scopo di fronteggiare una situazione di incuria o degrado del territorio, pur non avendo carattere sanzionatorio e non implicando alcun accertamento in ordine all'individuazione di eventuali responsabilità, presuppone comunque il suo indirizzamento nei confronti di chi si trovi nella posizione di poter intervenire tempestivamente per eliminare la situazione di pericolo; tale è la condizione di chi abbia a qualsiasi titolo la materiale disponibilità dei beni dai quali il pericolo origina (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 536/2020; T.A.R. Lombardia, Milano, n. 1889/2021; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 4313/2020).

Invero, per poter essere eseguita, l'ordinanza contingibile e urgente può dirigersi nei confronti del destinatario solamente per la realizzazione di lavori su beni di cui lo stesso sia proprietario e che rientrino nella sua disponibilità, vale a dire che si trovi in rapporto tale con la fonte di pericolo da consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di rischio (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 1638/2023)” – la Sezione, sent. n. 3322/2024.

4.1.1.1 - Nella fattispecie, come anticipato, i ricorrenti sono risultati destinatari dell'ordinanza *de qua* siccome (com)proprietari dei manufatti fonti del pericolo.

Sennonché, come dedotto dai ricorrenti e come risultante dagli atti di causa:

- i ** hanno acquistato la porzione di capannone ricadente sulla p.lla n. ** del fg. 3 da **nel febbraio 2023;
- in favore di quest'ultimo (erede dell'originaria attrice), la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 31** del 30/6/2023 in atti, ha condannato gli eredi di ** ** (destinatari, come i ricorrenti dell'ordinanza impugnata) al rilascio del fondo in ct. al fg. 3 ex p.lla 54 (risultante dalla fusione delle p.lle n. 53 e 54) previo arretramento/abbattimento dei manufatti abusivi ivi insistenti (tra cui il capannone menzionato nell'ordinanza);
- con ricorso ex art. 612 c.p.a., gli odierni ricorrenti (unitamente al loro dante causa) hanno chiesto al G.E. di stabilire le modalità dell'esecuzione forzata del *dictum* giudiziale con riferimento alla superficie oggetto di sconfinamento.

In altri termini, emerge dagli atti di causa che i ricorrenti non siano nel possesso integrale dell'area di loro proprietà: comprova la circostanza il fatto che ancora ad aprile 2026 fossero in corso le operazioni propedeutiche all'arretramento del fabbricato abusivo realizzato sul suolo degli odierni ricorrenti, operazioni comprendenti – peraltro - anche la rimozione copertura MCA (cfr. relazione dell'ausiliario del G.E. in atti).

Conclusivamente, tenuto conto che la materiale disponibilità rappresenta il necessario (ma anche sufficiente) presupposto (logico e materiale) per l'esecuzione degli interventi per la rimozione della situazione di pericolo (Consiglio di Stato, sez. V, 15 marzo 2023, n. 2732), va accolta la censura attorea incentrata sulla carenza di istruttoria con riferimento alla legittimazione passiva degli odierni ricorrenti.

Per tale assorbente ragione, l'ordinanza impugnata va annullata nei limiti dell'interesse azionato.

5 - Le spese seguono la soccombenza del Comune di ** e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'ordinanza sindacale impugnata limitatamente alla parte in cui individua quali destinatari gli odierni ricorrenti.

Condanna il Comune di ** alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge.

C.U. rifiuto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere

Viviana Lenzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Viviana Lenzi

IL PRESIDENTE
Santino Scudeller

IL SEGRETARIO